

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 25 luglio 1979

N. 6 dell'O.d.G.

N. 534 Reg. deliberazioni

OGGETTO Legge regionale "Applicazione nella Regione Puglia del Regolamento 78/1054/CEE e modifiche alla legge regionale 3.3.1978, n. 15, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura"

L'anno millenovecentosettantannove il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 10,30, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Antonio Somma - Giuseppe Conte

consiglieri segretari i sigg. Emanuele Capozza - Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta Aurelio	h		26) Giampaolo Filippo	h	
2) Aprile Leonardo	h		27) Laera Alessandro	h	
3) Blandolino Antonio	h		28) Latanza Cosimo	h	
4) Borgia Carlo	h		29) Leucci Giovanni	h	
5) Bortone Giorgio	h		30) Liuzzi Francesco	h	
6) Calvario Pasquale		h	31) Margiotta Giovanni	h	
7) Capozza Emanuele	h		32) Manfredi Angelo	h	
8) Cassano Michele		h	33) Morea Leonardo	h	
9) Ciocia Graziano	h		34) Palma Vincenzo	h	
10) Ciuffreda Pasquale	h		35) Papa Giuseppe	h	
11) Clemente Tommaso	h		36) Papapietro Giovanni	h	
12) Colamonaco Maria	h		37) Piccigallo Benito	h	
13) Colasanto Giuseppe	h		38) Princigalli Giacomo	h	
14) Colonna Giuseppe	h		39) Quarta Nicola	h	
15) Consiglio Gabriele		h	40) Raimondo Cosimo	h	
16) Conte Giuseppe	h		41) Rizzo Marcello	h	
17) D'Alena Fedele	h		42) Romano Domenico	h	
18) D'Andrea Nicola	h		43) Sasso Giuseppe	h	
19) Dell'Aquila Antonio	h		44) Somma Antonio	h	
20) Dilonardo Giovanni	h		45) Sorice Vincenzo		h
21) Fantasia Matteo	h		46) Tarricone Luigi	h	
22) Fiore Alessandro	h		47) Tarsia Incuria Achille	h	
23) Fitto Salvatore	h		48) Trisorio Liuzzi Gennaro	h	
24) Galatone Rocco	h		49) Ventura Antonio	h	
25) Gatta Renzo	h		50) Zingrillo Giuseppe	h	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che sesto argomento iscritto all'ordine del giorno è il progetto di legge "Applicazione nella Regione Puglia del Regolamento 78/1054/CEE e modifiche alla legge regionale 3.3.78, n. 15, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura".

Da la parola al cons. Andretta, relatore per la III Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del progetto di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare il progetto di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al progetto di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Applicazione nella Regione Puglia del Regolamento 78/1054/CEE e modifiche alla legge regionale 3.3.78, n. 15, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Capozza - Galatone

Legge regionale "Applicazione nella Regione Puglia del Regolamento 78/1054/CE e modifiche alla legge regionale 3.3.1978, n. 15, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura"

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

Il secondo e terzo periodo del primo comma dell'art.10 della legge regionale 3/3/1978 n.15 sono sostituiti dai seguenti:

"Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 48,2 unità di conto per ettaro il primo anno; 32,6 unità di conto per ettaro il secondo anno e 16,6 unità di conto per ettaro il terzo anno. Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 4820 unità di conto per il primo anno, 3260 unità di conto per il secondo anno e 1660 unità di conto per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione".

(Approvato all'unanimità).

Art. 2

L'art.14 della legge regionale ^{3/3/1978} n.15 è sostituito dal seguente:

"Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo le metodologie e i modelli elaborati dalla Regione Puglia conformemente a quanto prescrive l'art.11 della direttiva 72/159/CEE, la Regione concede, con preferenza alle aziende presentatrici di piani di sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della CEE e alle aziende diretto-coltivatrici, un contributo di 614 unità di conto, di cui 264 il primo anno, 175 il secondo anno, 108 il terzo anno e 67 il quarto anno".

(Approvato all'unanimità).

Art. 3

Il secondo comma dell'art.21 della legge regionale 3/3/1978 n.15 è sostituito dal seguente:

"Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura dell'indennità compensativa è da determinarsi secondo gli scaglioni sotto determinati:

sino a	8 ettari	:	45	U.C.
sino a	15 ettari	:	30	U.C.
sino a	25 ettari	:	20	U.C.
sino a	35 ettari	:	16,6	U.C..

Dal beneficio di cui al presente comma sono escluse:

- le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di cereali da tagliare allo stato ceroso;
- le superfici destinate alla produzione di frumento;
- le superfici destinate a coltivazioni intensive di pereti, pescheti e meleti, per la parte eccedente 50 are per azienda".

Il terzo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

"Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/268/CEE, per ogni U.B.A. (Unità Bestiame Adulta) allevata durante l'anno la misura dell'indennità compensativa è da determinarsi secondo gli scaglioⁿⁱ sotto determinati:

sino a	8 UBA	:	53,7	U.C.
sino a	15 UBA	:	45	U.C.
sino a	25 UBA	:	35	U.C.
sino a	35 UBA	:	20	U.C."

Il quarto comma del medesimo art.21 è sostituito dal seguente:

Amly

"L'importo totale dell'indennità concessa per gli allevamenti non può superare 53,7 U.C. per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell'azienda. Nelle zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA anche le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione. Nelle zone svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche da latte quando la produzione dell'allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione dell'azienda; in tale caso l'indennità viene ridotta per le sole vacche da latte del 20% e può essere corrisposta limitatamente a 10 unità da latte da comprendersi negli scaglioni di appartenenza".

(Approvato all'unanimità).

Art. 4

L'importo massimo di cui al primo comma dell'art.18 della legge statale 9/5/1975 n.153, così come modificato dal terzo comma dell'art.11 della legge statale 10/5/1976 n.352, è fissato in 43030 unità di conto.

(Approvato all'unanimità).

Art. 5

Gli importi minimi e massimi di cui al primo periodo del secondo comma dell'art.24 della legge statale 9/5/1975 n.153 così come sostituito dal primo comma dell'art.1 della legge statale 21/12/1977 n.958, sono fissati rispettivamente in 10765 e 54565 unità di conto.

(Approvato all'unanimità).

Art. 6

Gli ammontari minimi e massimi di cui al secondo comma dell'art.30 della legge statale 9/5/1975 n.153, così come modificato dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge statale 10/5/1976 n.352, sono fissati rispettivamente in 2691 e 8072 unità di conto.

(Approvato all'unanimità).

Art. 7

L'importo massimo di cui al terzo comma dell'art.11 della legge 10/5/1976 n.352 è fissato in 10765 unità di conto per azienda.

Amu (Approvato all'unanimità).